

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 30 ottobre 2002.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Giorgetti Giancarlo, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Mussi, Napoli Angela, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Mussi, Napoli Angela, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani,

Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge

In data 29 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI VIRGILIO: « Tutele socio-sanitarie in favore delle persone non autosufficienti » (3321);

COLA: « Delega al Governo per la disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità sociale » (3322);

PISAPIA: « Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione del residuo di pena detentiva per reati commessi prima del 31 dicembre 2000 » (3323);

BELLOTTI: « Disposizioni in materia di attività venatoria nelle aree protette, di composizione degli organi e di vincoli idrogeologici dell'Ente parco » (3324);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio » (3325);

CANNELLA e ASCIERTO: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la lotta al traffico di esseri umani » (3326).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge

In data 29 ottobre 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri e dal ministro della difesa:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000» (3319);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli italiani nel Mondo e della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza» (3320).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge

La proposta di legge BALLAMAN: «Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche» (1801) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Polledri.

La proposta di legge RUZZANTE: «Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace» (2210) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Monaco.

La proposta di legge POLLEDRI e GUIDO ROSSI: «Disposizioni in materia di certificazione di qualità professionale» (2552) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rodeghiero.

La proposta di legge DORINA BIANCHI ed altri: «Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari» (2647) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Ciro Alfano**.

La proposta di legge ANTONIO RUSSO e TARDITI: «Modifica all'articolo 314 del codice di procedura penale in materia riparazione per ingiusta detenzione» (2730) è stata successivamente sottoscritta dai deputati **Gioacchino Alfano, Arnoldi, Azzolini, Baiamonte, Benedetti Valentini, Biondi, Brusco, Bulgarelli, Carlucci, Cesaro, Cosentino, Di Teodoro, Fragalà, Gallo, Lezza, Lisi, Marras, Mazzocchi, Milanato, Milanese, Milioto, Misuraca, Mondello, Montecuolo, Osvaldo Napoli, Nuvoli, Paroli, Perlini, Perrotta, Pinto, Pisicchio, Pittelli, Ramponi, Rivolta, Paolo Russo, Selva, Serena, Tarantino, Tarditi, Vitali, Alfredo Vito e Zacchera**.

La proposta di legge LA GRUA e AMATO: «Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e dalla emergenza idrica» (2869) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Mauro**.

La proposta di legge ROMANI ed altri: «Modifiche al codice della navigazione e disposizioni in materia di sicurezza ed efficienza del trasporto aereo» (2918) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Ronchi**.

La proposta di legge BALDI: «Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero» (2966) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Emerenzio Barbieri**.

La proposta di legge RUGGHIA ed altri: «Legge quadro per tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri» (3232) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Pistone**.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

DORINA BIANCHI ed altri: « Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari » (2647) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

XI Commissione (Lavoro):

MANINETTI: « Ricalcolo del trattamento pensionistico relativo ai lavoratori del settore postelegrafonico cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (3245) *Parere delle Commissioni I e V.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

MACCANICO: « Disposizioni per favorire il pluralismo, la concorrenza, l'innovazione e la valorizzazione del territorio nel sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni » (3286) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Comunicazioni di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di reggenza della direzione generale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze nell'ambito del dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dottor Giancarlo SCATASSA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 marzo 2002, a pagina 5, prima colonna, alla sesta riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e IX* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, IX e XIV.* »

**DISEGNO DI LEGGE: S. 848 — DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
(APPROVATO DAL SENATO) (3193)**

(A.C. 3193 — Sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;

b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera *a)*, e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;

c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;

d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;

f) affermazione della computabilità *pro rata temporis* in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;

g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale).

Sopprimerlo.

* **3. 1.** (ex * 3. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** (ex * 3. 2.) Cordoni, Guerzoni, Diana, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. 3. (ex 3. 3) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Nigra.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **3. 4.** (ex 3. 4.) Perrotta.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **3. 12.** (ex 3. 4.) Cordoni, Delbono, Trupia, Motta, Buffo, Camo, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Guerzoni, Nigra, Diana, Sciacca, Duilio, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: previa intesa con le parti sociali.

3. 5. (ex 3. 5.) Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Trupia, Motta, Buffo, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, in misura comunque non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale;

b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale;

3. 7. (ex 3. 7. e 3. 8.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune,.

* **3. 6.** (ex 3. 6.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune,.

* **3. 9.** (ex 3. 9.) Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Innocenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 10. (ex 3. 10.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: agevolazione con la seguente: regolazione.

3. 11. (ex 3. 11.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: previsti da contratti collettivi fino a: anche sulla base del con le seguenti: introdotte dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo che, in ogni caso, il lavoro supplementare sia svolto con il.

3. 13. (ex 3. 13.) Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

3. 14. (ex 3. 14.) Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. 15. (ex 3. 15.) Motta, Nigra, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche sulla base del consenso fino alla fine della lettera.

**** 3. 16.** (ex 3. 16.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche sulla base del consenso fino alla fine della lettera.

**** 3. 17.** (ex 3. 17.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche sulla base fino alla fine della lettera, con le seguenti: e sulla base del consenso del lavoratore interessato.

*** 3. 18.** (ex 3. 18.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche sulla base fino alla fine della lettera, con le seguenti: e sulla base del consenso del lavoratore interessato.

*** 3. 19.** (ex 3. 19.) Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque in misura non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro.

3. 20. (* 3. 20. e * 3. 21.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: agevolazione con la seguente: regolazione.

3. 22. (ex 3. 22.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche sulla base fino a: collettivi di cui alla lettera a), con le seguenti: secondo modalità introdotte da contratti collettivi stipulati dalle associazioni sinda-

cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sulla base del consenso del lavoratore interessato.

- 3. 23.** Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche sulla base fino a: collettivi di cui alla lettera a), con le seguenti: sulla base del consenso del lavoratore interessato.

- 3. 24.** (ex 3. 24.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche.

- 3. 25.** (ex 3. 25.) Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: contratti collettivi di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: , riconoscendo il diritto del lavoratore, trascorsi sei mesi dalla stipulazione, a fronte di ragioni documentate di tipo familiare, di salute o per altre attività, di ritirare il predetto consenso.

- 3. 26.** (ex 3. 26.) Trupia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Buffo, Diana, Duilio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: a fronte di una aggiungere la seguente: congrua.

- 3. 27.** (ex 3. 27.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in caso di lavoro supple-

mentare, in misura non superiore al 30 per cento del normale orario di lavoro.

- 3. 28.** (ex 3. 28.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 3. 29.** (ex 3. 29.) Buffo, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: previsione con la seguente: introduzione.

- 3. 30.** (ex 3. 30.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'utilizzo di contratti a tempo parziale dei lavoratori anziani con le seguenti: la riduzione volontaria dell'orario di lavoro dei lavoratori anziani che non abbiano maturato i requisiti pensionistici.

- 3. 31.** (ex 3. 31.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 3. 32.** (ex 3. 32.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , e nel rispetto del principio del non regresso.

- 3. 33.** (ex 3. 33.) Cordoni, Gasperoni, Buffo, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento al divieto di discriminazione diretta e indiretta.

- 3. 34.** (ex 3. 34.) Nigra, Trupia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Sciacca, Diana, Guerzoni, Motta.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 3. 35.** (ex 3. 35.) Motta, Buffo, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: in relazione all'applicazione fino alla fine della lettera.

- 3. 36.** (ex 3. 36.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 3. 37.** (ex 3. 37.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Motta, Nigra, Trupia.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) possibilità di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa, su richiesta del lavoratore nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

- 3. 38.** (ex 3. 38.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

(A.C. 3193 – Sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;

b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo:

1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio *pro rata temporis*;

2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;

c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:

1) identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale;

2) previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti;

3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;

4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, anche nel quadro di intese collettive;

5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;

6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti;

d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;

e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in

solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite).

Sopprimerlo.

4. 1. (ex 4. 1.) Alfonso Gianni, Grandi, Lento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio, ripartito).* — 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordina-

zione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici

competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione;

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'esercizio della delega di cui al comma 6 non deve determinare oneri superiori a 150 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai tiri del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 6, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziati le occor-

renti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 2. (ex 4. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio ripartito*). — 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.

6. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

7. L'attuazione della delega di cui al comma 5 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002, 185 milioni di euro per l'anno 2003

e 200 milioni di euro per l'anno 2004. A tali oneri si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente al 2003, quanto a 75 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 25 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente all'anno 2004, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 90 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 82 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali.

8. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 3. (ex 4. 3.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,

4. 4. (ex 4. 4.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

4. 5. (ex 4. 5.) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Buffo, Nigra, Trupia, Diana, Gasperoni, Sciacca.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: a chiamata,

4. 6. (ex 4. 6.) Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Diana, Buffo, Trupia, Guerzoni, Sciacca.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e a prestazioni ripartite con le seguenti: , a prestazioni ripartite e a scelta multipla.

Conseguentemente:

1) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) resta nella facoltà delle parti concordare per la categoria dei Quadri « contratti a scelta multipla » mediante la contrattazione individuale assistita dalle Organizzazioni di categoria dei Quadri individuata dall'articolo 2095 codice civile, ai fini del rapporto contrattuale nei limiti dei

minimi contrattuali e delle norme inderogabili di tutela. In tale ambito e sempre con la formale assistenza delle organizzazioni del quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e/o del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sussiste per gli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* e a prestazioni ripartite *con le seguenti:* , a prestazioni ripartite e a scelta multipla.

4. 42. (ex 4. 42.) Lo Presti, Didonè, Dario Galli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 7. (ex 4. 7.) Cordoni, Nigra, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Diana, Sciacca, Trupia, Buffo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una *aggiungere la seguente:* congrua.

***4. 8.** (ex 4. 8.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una *aggiungere la seguente:* congrua.

***4. 43.** (ex 4. 8.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cosiddetta di disponibilità *aggiungere le*

seguenti: , di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione,

****4. 9.** (ex 4. 9.) Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cosiddetta di disponibilità *aggiungere le seguenti:* , di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione,

****4. 44.** (ex 4. 9.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più *con le seguenti:* secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

4. 10. (ex 4. 10.) Buffo, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: territoriale *aggiungere le seguenti:* , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

4. 12. (ex 4. 12.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

4. 13. (ex 4. 13.) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 14. (ex 4. 14.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **4. 15.** (ex *4. 15.) Duilio, Cordoni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **4. 16.** (ex *4. 16.) Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **4. 45.** (ex *4. 15. e 4. 16.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi, Buontempo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

4. 18. (ex 4. 18.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:

1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;

2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso com-

plexivo per lo svolgimento della prestazione non sia superiore a 5.000 euro.

4. 17. (ex 4. 17.) Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole da: di ammontare del corrispettivo *fino alla fine del numero con le seguenti:*; rilevanti ai fini di garantire la proporzionalità tra il corrispettivo e la qualità e quantità del lavoro svolto, ed anche ai fini della differenziazione di dette fattispecie contrattuali rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale, considerando tali le prestazioni di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi o le prestazioni che determinano un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. 19. (ex 4. 19.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) riconduzione alla fattispecie della prestazione di lavoro occasionale qualora il rapporto di collaborazione sia di durata non superiore ai 12 giorni lavorativi continuativi, oppure qualora il reddito annuo derivante da tale attività non sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. 20. (ex 4. 20.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: previsione *con la seguente:* introduzione.

4. 21. (ex 4. 21.) Alfonso Gianni.